DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI IMPEGNI FINANZIARI DELL'A.I.M.A

Art. 3

Certificazione dei conti degli organismi pagatori

In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti - AIMA ed Ente nazionale risi - questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663 / 95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese a carico del FEOGA - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, a societa' abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, ne' direttamente ne' indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Versione in vigore dal 17 settembre 1997, non più in vigore dal 16 novembre 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-impegni-finanziari-dell-a-i-m-a/art-3-certificazione-dei-conti-degli-organismi-pagatori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it